

TAR Sicilia, Sezione I Catania - Sentenza 11/01/2005 n. 18
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.1

E' infondata la censura con la quale si lamenta l'illegittimità dell'esclusione dalla gara e del disciplinare di gara nella parte in cui prevede termini diversificati con riguardo alla presentazione delle offerte a mano o a mezzo servizio postale. La disposizione del disciplinare di gara relativa alla diversità dei termini di scadenza per la presentazione dell'offerta a seconda della modalità di presentazione scelta dal concorrente è, conformemente ad un costante indirizzo giurisprudenziale, immune da vizi logici, essendo funzionale ad assicurare il principio della par condicio tra i concorrenti. Tale disposizione del disciplinare di gara (che peraltro è conforme ai bandi tipo regionali) è finalizzata ad assicurare la contestualità della predisposizione e presentazione delle offerte da parte dei concorrenti, per evitare il fenomeno distorsivo delle cordate, con la conseguenza che coloro i quali non intendono correre il rischio connesso all'invio dell'offerta a mezzo del servizio postale devono fruire di un termine più breve per la consegna a mano, che compensa il maggior tempo necessario occorrente a coloro che scelgono di presentare l'offerta a mezzo del servizio postale (Consiglio di Stato V, 8 luglio 2002 n. 3806; TAR Campania; Napoli, I, 17 luglio 2001, n. 3411; TAR Sicilia Palermo, II, 4 giugno 2004, n. 959). L'art. 8 del D.Lgs. 261 del 1999 nell'ambito della riforma del servizio postale in recepimento della direttiva comunitaria 97/67, dispone che "è consentita senza autorizzazione la prestazione di servizi postali da parte di persona fisica o giuridica che è all'origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell'interesse dell'autoproduttore". Tale modalità di invio consiste nella consegna diretta al ricevente previa affrancatura del plico in base alle vigenti tariffe del "corriere prioritario", annullata con "bollo a data" da un qualsiasi ufficio postale. Il rispetto della procedura indicata è ovviamente necessario per distinguere, come correntemente avviene nell'ambito delle gare ad evidenza pubblica, fra spedizione dell'offerta mediante "autoprestazione postale" e "consegna a mano" (Nella fattispecie in cui l'offerta è consegnata a mano, ma non è affrancata né riporta bollo a data di alcun ufficio postale, la relativa consegna non può essere equiparata a quella mediante il servizio postale).